

COMUNE DI TEANO
(PROV. DI CASERTA)

REGOLAMENTO PER L'AIUTO ALLE FASCE DEBOLI PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO" AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.164/2014.

- Art.1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art.2 - Definizione
- Art. 3 - Applicazione del baratto amministrativo
- Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi
- Art. 5 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici
- Art. 6 - Individuazione degli importi
- Art. 7 - Identificazione del numero di moduli
- Art. 8 - Destinatari del baratto
- Art. 9 - Registrazione dei moduli
- Art. 10 - Obblighi del richiedente
- Art. 11 - Assicurazione
- Art. 12 - Mezzi e attrezzature
- Art. 13 - Responsabilità e vigilanza
- Art. 14 - Entrata in vigore
- Allegato A) - Modulo di domanda del "baratto amministrativo"

APPROVATO con Del. di

C. Comunale

N° 02 del 28/1/2018



ART. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.

Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133 del 2014, come modificato dalla Legge n. 164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" permettendo ai Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e, in genere, la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, nonché interventi a supporto delle attività amministrative e culturali promosse dall'ente.. L'art.190 ("Baratto amministrativo") del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 conferma e rafforza la potestà degli Enti territoriali circa la definizione di riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato.

ART. 2 Definizione di "baratto amministrativo".

Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art. 1 del presente Regolamento in luogo del pagamento integrale o parziale di tributi comunali, offrendo alla comunità territoriale una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.

Il "baratto amministrativo" non è utilizzabile per sanare posizioni debitorie pregresse riferibili alle entrate tributarie comunali, ma solo per ottenere agevolazioni sulle aliquote o temporanee esenzioni future, per periodi limitati e definiti di tempo, per tributi specifici e per tipologie di attività individuate dai comuni in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. In sostanza l'istituto disciplinato dal presente regolamento, in conformità al vigente assetto normativo nazionale, non può essere né una *datio in solutum* che sostituisca la prestazione tributaria medesima, né essere utilizzato per sostituire il sistema di affidamento di appalti.

ART. 3 Applicazione del baratto amministrativo.

Il "baratto amministrativo" viene applicato in forma volontaria, ai soli cittadini (singoli o associati in comunità di cittadini costituite in forme stabili e giuridicamente riconosciute) intestatari o titolari del tributo comunale. Gli interventi sono da realizzarsi con riferimento esclusivo all'entità del tributo relativo all'annualità in corso all'atto dell'esecuzione degli stessi e dovranno completarsi entro la medesima annualità. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi.

I cittadini, singoli o in associazione, che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- Per i cittadini: -

- Residenza nel Comune di Teano;

- Età non inferiore ad anni 18;

- - Idoneità psico - fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;

- Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

- Per le Associazioni:

- Sede legale nel Comune di Teano;

- Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Teano;

- Iscrizione nel Registro (Albo) delle Associazioni Comunali;

Art. 5 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici.



Gli interventi dei cittadini avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini stessi. Gli interventi sono finalizzati a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare: manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole; sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali e sentieri; pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o competenza comunale; pulizia dei locali di proprietà comunale; lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.; manutenzione delle aree giochi per bambini, arredo urbano, ecc.

L'attività svolta nell'ambito del "baratto amministrativo" di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Teano:

Art. 6 - Individuazione degli importi.


Annualmente, il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune predispone un riepilogo dell'ammontare del tributo dovuto per l'anno, al fine di fissare con atto di Giunta Comunale l'importo complessivo massimo del "baratto amministrativo". Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e la definizione delle tariffe, la Giunta propone al Consiglio Comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione definito "baratto amministrativo".

Art. 7 - Identificazione del numero di moduli.

L'U.C. "Servizio Manutenzioni" incardinato presso l'UTC del Comune di Teano, di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici, predispone l'atto deliberativo che fissa l'ambito d'intervento, i criteri e le condizioni in base ai quali i cittadini singoli o associati possono presentare progetti relativi ad interventi di cui all'art.24 della legge n.164 del 2014 come contropartita dell'importo fissato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli composto da n. 8 ore ciascuno per l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di € 60 per ciascun modulo e del limite individuale di € 780,00 per famiglia e dei vincoli previsti dall'art. 24 della Legge 164/2014. E' data possibilità al Responsabile dell'U.C. "Servizio Manutenzioni" di individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio settore, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art. 8 - Destinatari del baratto

I destinatari del "baratto amministrativo" sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE, relativo all'annualità precedente all'attivazione del baratto, non superiore all'importo annualmente stabilito dalla Giunta. Le domande, accompagnate da dichiarazione ISEE, dovranno essere presentate dal titolare del tributo ed indicare il numero di moduli che si intende attivare. E' riconosciuta facoltà al richiedente di indicare altro componente maggiorenne del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia al 31 Dicembre dell'anno precedente, che svolgerà l'attività dedotta nei moduli predisposti dall'Ufficio del Comune. In ogni caso il soggetto che presterà attività non potrà avere un'età superiore ai 65 anni compiuti all'atto della prestazione



della domanda. Le domande dovranno contenere esplicito riferimento sia al modulo che ai contenuti del presente Regolamento e la manifestazione d'interesse esplica la condizione di idoneità da parte del richiedente (o del suo sostituto) a svolgere le attività per le quali è richiesto il baratto. La domanda deve essere presentata, compilando l'apposito modello, entro il 30 Aprile ed il 30 Settembre di ogni anno. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del " baratto amministrativo" di cui all'art.5, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

	PUNTEGGIO
ISEE sino a € 2.500	8
ISEE sino a € 4.500	6
ISEE sino a € 8.500	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
1 nuclei monogenitoriali con minori a carico 3 nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).


Si redigerà un calendario, a cura dell'Ufficio del Comune, per lo svolgimento delle varie attività assegnate che sarà vincolante per il richiedente. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art. 9 - Registrazione dei moduli.

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono espliciti, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell'U.C. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell'U.C.

Art. 10 - Obblighi del richiedente.

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori



pubblici o convenzionati con l'ente; dovrà utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro eventualmente fornito, con la massima cura e attenzione. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimenti a svolgere la propria mansione. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni € 60 di tributo simbolico da versare.

Art. 11 - Assicurazione.

1. I cittadini che aderiscono al "baratto amministrativo" saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 12 - Mezzi e attrezzature.

1. Il cittadino che aderisce al "baratto amministrativo", dovrà assicurarsi di effettuare le attività previste e concordate con il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, utilizzando eventuali mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione adeguati.
2. Il Comune potrà mettere a disposizione attrezzature o materiali in proprio possesso per lo svolgimento dell'attività. Il cittadino ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il Tutor. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il cittadino ne risponde direttamente.

Art. 13 - Responsabilità e vigilanza.

Ai cittadini che svolgono il servizio devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del cittadino che aderisce al "baratto amministrativo", il Tutor provvederà all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'elenco. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti. Il Tutor verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini che svolgono il servizio, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

